



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale

XI LEGISLATURA



atti consiliari

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 7

di iniziativa dei Consiglieri Dal Zovo, Codega, Colautti, Liva, Marin, Pustetto, Edera, Moretti, Riccardi,
Piccin, Frattolin, Ussai, Sergio, Bianchi

Presentata il 22 novembre 2017

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

La valutazione delle politiche pubbliche, quale attività tesa alla produzione sistematica di informazioni per dare giudizi su azioni pubbliche con l'intento di migliorarle, si è da tempo affiancata, nelle Assemblee legislative italiane, a forme di controllo più tradizionali, quali il sindacato ispettivo. Per le sue finalità informative e di apprendimento, tale funzione sposta l'attenzione dal naturale confronto dialettico tra maggioranza e opposizione alla verifica della capacità di un intervento pubblico di raggiungere i risultati che si è proposto.

Il Friuli Venezia Giulia, con la legge regionale "statutaria" 18 giugno 2007, n. 17, ha ricompreso, fra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti al Consiglio, l'esercizio del "*controllo sull'attuazione delle leggi*" e la promozione della "*valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati*" e ha previsto che nelle leggi possano essere inserite "*clausole di valutazione dell'attuazione della legge che disciplinano le modalità e i tempi con cui si verificano gli effetti, i risultati e i costi della sua applicazione*".

Si è in questo modo data rilevanza legislativa ad attività e istituti che avevano già trovato disciplina nel Regolamento interno del Consiglio, che, nel 2005, ha istituito un organismo permanente e a composizione paritetica, il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, che esercita le attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali, nonché di monitoraggio della quantità e della qualità della produzione legislativa e delle altre attività consiliari.

Analogamente ad altre Assemblee legislative regionali, il nostro Consiglio ha quindi scelto di istituire un organismo espressamente deputato all'esercizio e alla promozione delle attività di controllo e di valutazione, con l'idea che la presenza di un soggetto istituzionale *bipartisan* potesse favorire la costruzione di una conoscenza comune e condivisa sul processo di attuazione e sui risultati delle leggi.

L'attuale articolo 138 *quinquies* del Regolamento pone l'esercizio delle attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali prioritariamente in capo al Comitato LCV, che (oltre a formulare proposte per l'inserimento nei progetti di legge di clausole valutative e rendere pareri alle Commissioni sulle clausole valutative già previste nei progetti di legge):

- esamina la documentazione informativa prodotta dalla Giunta (o da altri soggetti attuatori) in adempimento a disposizioni di legge che prevedano oneri informativi e "*rende su tale esame parere alla Commissione competente per materia, avuto riguardo alla qualità e all'effettiva rispondenza della documentazione informativa alle previsioni di legge*";
- delibera (su proposta delle Commissioni permanenti o di un decimo dei Consiglieri) e svolge missioni valutative e trasmette alla Commissione competente per materia le relazioni sulle missioni valutative svolte.

La procedura attuale assegna al Comitato funzioni consultive rispetto alle Commissioni e attribuisce, poi, a queste ultime il compito di riferire all'Aula "*sulle attività del Comitato*", senza peraltro disciplinare espressamente in cosa consista l'esame in Commissione.

Da un altro lato - caso unico tra i Comitati paritetici dei Consigli regionali italiani - il Regolamento attribuisce al Comitato LCV anche ulteriori funzioni consultive, di natura diversa rispetto alle attività di valutazione e maggiormente connessi, invece, a ruolo e competenze delle Commissioni permanenti: i pareri sulle relazioni della Corte dei Conti e sulla relazione giuntale di verifica (articoli 123 *bis* e 172) e l'esame delle note di attuazione da parte della Giunta degli atti di indirizzo consiliare (articolo 138 *sexies*).

Alle considerazioni inerenti una coerente ripartizione delle funzioni tra i diversi organi consiliari si affiancano esigenze di semplificazione delle procedure. Nella legislatura in corso una buona parte delle relazioni informative pervenute sono state esaminate, oltre che in Comitato, anche in Commissione e in Aula attraverso un triplo esame della medesima documentazione, che rappresenta un appesantimento procedurale e comporta spesso una “duplicazione” delle discussioni nelle diverse sedi.

Con particolare riferimento all’esame delle relazioni di ritorno da clausole valutative, inoltre, l’attuale previsione che il Comitato si esprima solo sulla qualità ed effettiva rispondenza della documentazione informativa alle previsioni di legge risulta limitativa, considerata la primaria titolarità in capo al Comitato delle attività di controllo e valutazione, confermata dalla disciplina prevista per le missioni valutative, deliberate e svolte dall’organismo paritetico (incarico di presiederne lo svolgimento a due Consiglieri che ne riferiscono i risultati al Comitato; approvazione della relazione finale sulla missione svolta).

Alla luce delle considerazioni esposte, la presente proposta di modifica regolamentare intende intervenire sulle previsioni che disciplinano le procedure di controllo e valutazione, al fine di semplificarle e renderle nel contempo coerenti con la prevista ripartizione di funzioni tra Comitato LCV e Commissioni di merito.

Si propone quindi di attribuite al Comitato LCV funzioni referenti direttamente all’Assemblea, stabilendo che esso riferisca sugli esiti delle proprie attività (esame delle relazioni informative, missioni valutative e Rapporto sulla legislazione).

Alle sedute del Comitato potranno partecipare, con diritto di parola, i componenti della Commissione competente per materia e i consiglieri interessati. L’esame in Comitato dei contenuti delle relazioni inviate in ottemperanza alle clausole valutative verrà introdotto dal Presidente del Comitato o da un relatore da lui incaricato.

Si propone, inoltre, di abrogare le disposizioni regolamentari che prevedono un coinvolgimento del Comitato in procedimenti relativi ad attività non strettamente connesse a quelle di controllo e valutazione, che rimarrebbero in capo alle Commissioni di merito competenti: esame delle Relazioni della Corte dei Conti, delle comunicazioni su atti di indirizzo (odg e mozioni), ma anche della documentazione pervenuta dai vari soggetti attuatori in adempimento a oneri informativi diversi dalle clausole valutative (es. relazioni sulle attività di enti/organi).

Si auspica in una condivisa approvazione della proposta.

DAL ZOVO
CODEGA
COLAUTTI
LIVA
MARIN
PUSTETTO
EDERA
MORETTI
RICCARDI
PICCIN
FRATTOLIN
USSAI,
SERGO
BIANCHI

PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 7

<<Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale>>

Art. 1

(Modifiche dell'articolo 123 bis)

1. Al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<Sulla relazione di verifica allegata al disegno di legge esprime parere il Comitato di cui all'articolo 41, entro l'inizio dell'esame in I Commissione integrata. Il parere viene allegato alla relazione della Commissione.>> sono soppresse;

b) nel terzo paragrafo, la parola <<inoltre>> è soppressa.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 138 quinquies)

1. L'articolo 138 quinquies è sostituito dal seguente:

<<Art. 138 quinquies

(Controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione delle politiche regionali)

1. Il Comitato di cui all'articolo 41 esercita attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali, nonché di monitoraggio della quantità e della qualità della produzione legislativa e delle altre attività consiliari.

2. Ai fini di cui al comma 1, al Comitato spetta in particolare il compito di:

a) formulare proposte alle Commissioni competenti per materia per l'inserimento nei progetti di legge, che siano ritenuti di maggiore impatto, di clausole valutative, intese quali disposizioni volte a definire tempi e modalità con cui i soggetti coinvolti nel processo attuativo di una legge sono tenuti a produrre le informazioni necessarie all'esercizio del controllo e della valutazione;

b) rendere pareri, obbligatori non vincolanti, alle Commissioni competenti per materia sulle clausole valutative eventualmente già previste nei progetti di legge;

c) verificare il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative in vigore, con facoltà, in caso di inadempienza, di formulare richiami formali, riferendo periodicamente all'Assemblea sullo stato di attuazione delle clausole valutative;

d) esaminare i contenuti delle relazioni informative pervenute in attuazione alle clausole valutative;

e) deliberare lo svolgimento di missioni valutative, su proposta delle Commissioni permanenti o di un decimo dei Consiglieri assegnati alla Regione, intese quali attività conoscitive di approfondimento, finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge o alla valutazione degli effetti di una politica regionale.

PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 7

<<Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale>>

f) curare il rapporto annuale della legislazione regionale e delle altre attività consiliari, con l'obiettivo di dare evidenza, in particolare:

1) dei risultati della produzione legislativa in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione e alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, in applicazione del principio della certezza del diritto;

2) dei risultati ottenuti, in termini di efficacia, nella gestione del rapporto dialettico con l'esecutivo, con riguardo alle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo;

g) curare la divulgazione degli esiti delle attività svolte.

3. Le proposte di clausole valutative e i pareri di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmessi alle Commissioni competenti per materia in tempo utile per l'esame. In caso contrario sono comunque allegati alla relazione di accompagnamento dei progetti di legge licenziati dalla Commissione, purché pervengano entro il termine stabilito per il deposito della relazione.

4. L'esame in Comitato delle relazioni informative di cui al comma 2, lettera d), è introdotto dal Presidente del Comitato o da un relatore da questi incaricato. Alle sedute sono invitati a partecipare, con diritto di parola, i componenti della Commissione competente per materia; possono inoltre assistere, con diritto di parola, i Consiglieri regionali interessati, previa comunicazione al Presidente del Comitato.

5. L'incarico di presiedere lo svolgimento delle missioni valutative di cui al comma 2, lettera e), è affidato a due Consiglieri, uno di maggioranza e uno di opposizione, che ne riferiscono i risultati al Comitato. Alla seduta di presentazione dei risultati della missione valutativa sono invitati a partecipare, con diritto di parola, i componenti della Commissione competente per materia; possono inoltre assistere, con diritto di parola, i Consiglieri regionali interessati, previa comunicazione al Presidente del Comitato.

6. Sugli esiti delle attività di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), il Comitato riferisce all'Assemblea>>.

Art. 3

(Modifiche dell'articolo 138 sexies)

1. All'articolo 138 sexies sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Le comunicazioni pervenute dalla Giunta sono trasmesse dal Presidente del Consiglio alla Commissione competente per materia.>>;

b) al comma 4 le parole <<, previo parere del Comitato di cui all'articolo 41,>> sono soppresse.

PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 7

<<Modifiche del regolamento interno del Consiglio regionale>>

Art. 4

(Modifiche all'articolo 172)

1. All'articolo 172 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3 le parole <<, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 41>> sono soppresse;
 - b) al comma 4 le parole <<e al Comitato di cui all'articolo 41>> sono soppresse;
 - c) al comma 5 le parole <<, o del Comitato di cui all'articolo 41>> sono soppresse;
 - d) al comma 6 le parole <<, previo parere del Comitato di cui all'articolo 41,>> sono soppresse.

Testo degli articoli 123 bis, 138 quinquies, 138 sexies e 172 del Regolamento interno del Consiglio regionale	Testo degli articoli 123 bis, 138 quinquies, 138 sexies e 172 del Regolamento interno del Consiglio regionale come modificati dalla proposta n.
<p style="text-align: center;">Art. 123 bis (Esame del disegno di legge di approvazione del rendiconto)</p> <p>1. L'esame del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale della Regione si svolge in un'apposita sessione, distinta da quella di bilancio, che ha luogo nell'anno successivo a quello a cui si riferisce il rendiconto.</p> <p>2. L'esame del disegno di legge di approvazione del rendiconto può essere svolto congiuntamente a quello della dichiarazione di affidabilità del rendiconto inviata dalla Corte dei conti.</p> <p>3. Per l'esame del disegno di legge trovano applicazione, in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 119, 120 e 121. Sulla relazione di verifica allegata al disegno di legge esprime parere il Comitato di cui all'articolo 41, entro l'inizio dell'esame in I Commissione integrata. Il parere viene allegato alla relazione della Commissione. La I Commissione integrata può inoltre invitare la Corte dei conti a fornire chiarimenti con le modalità di cui all'articolo 172, comma 5, prima di procedere all'esame di merito del disegno di legge.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 123 bis (Esame del disegno di legge di approvazione del rendiconto)</p> <p>1. Identico</p> <p>2. Identico</p> <p>3. Per l'esame del disegno di legge trovano applicazione, in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 119, 120 e 121. La I Commissione integrata può invitare la Corte dei conti a fornire chiarimenti con le modalità di cui all'articolo 172, comma 5, prima di procedere all'esame di merito del disegno di legge.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 138 quinquies (Controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione delle politiche regionali)</p> <p>1. Il Comitato di cui all'articolo 41 esercita attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali, nonché di monitoraggio della quantità e della qualità della produzione legislativa e delle altre attività consiliari. A tal fine:</p> <p>a) esamina la documentazione informativa prodotta dalla Giunta regionale e dagli altri soggetti attuatori in adempimento alle disposizioni di legge che prevedano oneri informativi; sugli esiti dell'esame il Comitato rende parere alla Commissione competente per</p>	<p style="text-align: center;">Art. 138 quinquies (Controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione delle politiche regionali)</p> <p>1. Il Comitato di cui all'articolo 41 esercita attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali, nonché di monitoraggio della quantità e della qualità della produzione legislativa e delle altre attività consiliari.</p> <p style="text-align: center;"><i>Vedi comma 2, lettera d)</i></p>

Testo degli articoli 123 bis, 138 quinquies, 138 sexies e 172 del Regolamento interno del Consiglio regionale	Testo degli articoli 123 bis, 138 quinquies, 138 sexies e 172 del Regolamento interno del Consiglio regionale come modificati dalla proposta n.
<p>materia, avuto riguardo alla qualità e all'effettiva rispondenza della documentazione informativa alle previsioni di legge;</p> <p>b) effettua la valutazione delle politiche regionali, in termini di analisi degli effetti prodotti per verificare se e in che misura l'intervento pubblico ha determinato i cambiamenti previsti, con l'obiettivo di produrre conoscenza circa gli esiti delle politiche regionali a supporto delle scelte future;</p> <p>c) cura il rapporto annuale della legislazione regionale e delle altre attività consiliari, con l'obiettivo di dare evidenza, in particolare:</p> <p>1) dei risultati della produzione legislativa in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione e alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, in applicazione del principio della certezza del diritto;</p> <p>2) dei risultati ottenuti, in termini di efficacia, nella gestione del rapporto dialettico con l'esecutivo, con riguardo alle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo;</p> <p>d) cura la divulgazione degli esiti delle attività di cui alle lettere a) e b).</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, lettere a) e b), al Comitato spetta in particolare il compito di:</p> <p>a) formulare proposte per l'inserimento nei progetti di legge, che siano ritenuti di maggiore impatto, di clausole valutative intese quali disposizioni volte a definire tempi e modalità con cui i soggetti coinvolti nel processo attuativo di una legge sono tenuti a produrre le informazioni necessarie all'esercizio del controllo e della valutazione;</p> <p>b) rendere pareri, obbligatori ancorché non vincolanti, alle Commissioni competenti sulle</p>	<p><i>Soppressa</i></p> <p><i>Vedi comma 2, lettera f)</i></p> <p><i>Vedi comma 2, lettera g)</i></p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, al Comitato spetta in particolare il compito di:</p> <p>a) formulare proposte alle Commissioni competenti per materia per l'inserimento nei progetti di legge, che siano ritenuti di maggiore impatto, di clausole valutative, intese quali disposizioni volte a definire tempi e modalità con cui i soggetti coinvolti nel processo attuativo di una legge sono tenuti a produrre le informazioni necessarie all'esercizio del controllo e della valutazione;</p> <p>b) rendere pareri, obbligatori non vincolanti, alle Commissioni competenti per materia sulle</p>

clausole valutative eventualmente già previste nei progetti di legge;

c) **esercitare la vigilanza sul rispetto sostanziale delle clausole valutative e sull'ottemperanza all'onere informativo da parte dei soggetti attuatori, con facoltà, in caso di rilevata grave inadempienza, di formulare richiami formali, dandone comunicazione alla Commissione competente per materia;**

Vedi, in diversa formulazione, comma 1, lettera a)

d) deliberare lo svolgimento di missioni valutative, su proposta delle Commissioni permanenti o di un decimo dei Consiglieri assegnati alla Regione, intese quali attività conoscitive di approfondimento, finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge o alla valutazione degli effetti di una politica regionale. L'incarico di presiedere lo svolgimento di **una missione valutativa** è affidato a due Consiglieri, uno di maggioranza e uno di opposizione, che ne riferiscono i risultati al Comitato. **Il Comitato trasmette alla Commissione competente per materia le relazioni sulle missioni valutative svolte.**

Vedi comma 1, lettera c)

clausole valutative eventualmente già previste nei progetti di legge;

c) **verificare il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative in vigore, con facoltà, in caso di inadempienza, di formulare richiami formali, riferendo periodicamente all'Assemblea sullo stato di attuazione delle clausole valutative;**

d) **esaminare i contenuti delle relazioni informative pervenute in attuazione alle clausole valutative;**

e) deliberare lo svolgimento di missioni valutative, su proposta delle Commissioni permanenti o di un decimo dei Consiglieri assegnati alla Regione, intese quali attività conoscitive di approfondimento, finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge o alla valutazione degli effetti di una politica regionale.
Vedi comma 5

f) **curare** il rapporto annuale della legislazione regionale e delle altre attività consiliari, con l'obiettivo di dare evidenza, in particolare:

1) dei risultati della produzione legislativa in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione e alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, in applicazione del principio della certezza del diritto;

2) dei risultati ottenuti, in termini di efficacia, nella gestione del rapporto dialettico con l'esecutivo, con riguardo alle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo;

Vedi comma 1, lettera d)

3. Le proposte di clausole valutative sono **presentate** alle Commissioni competenti in tempo utile per l'esame. **Le proposte e i pareri resi dal Comitato** sono comunque allegati alla relazione di accompagnamento dei progetti di legge licenziati dalla Commissione, purché pervengano entro il termine stabilito per il deposito della relazione.

Vedi comma 2, lettera d)

4. Sui risultati delle attività del Comitato di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera d), le Commissioni di merito riferiscono all'Assemblea.

g) curare la divulgazione degli esiti delle attività **svolte**.

3. Le proposte di clausole valutative **e i pareri di cui al comma 2, lettere a) e b)**, sono **trasmessi** alle Commissioni competenti **per materia** in tempo utile per l'esame. **In caso contrario** sono comunque allegati alla relazione di accompagnamento dei progetti di legge licenziati dalla Commissione, purché pervengano entro il termine stabilito per il deposito della relazione.

4. **L'esame in Comitato delle relazioni informative di cui al comma 2, lettera d)**, è **introdotto dal Presidente del Comitato o da un relatore da questi incaricato. Alle sedute sono invitati a partecipare, con diritto di parola, i componenti della Commissione competente per materia; possono inoltre assistere, con diritto di parola, i Consiglieri regionali interessati, previa comunicazione al Presidente del Comitato.**

5. L'incarico di presiedere lo svolgimento **delle missioni valutative di cui al comma 2, lettera e)**, è affidato a due Consiglieri, uno di maggioranza e uno di opposizione, che ne riferiscono i risultati al Comitato. **Alla seduta di presentazione dei risultati della missione valutativa sono invitati a partecipare, con diritto di parola, i componenti della Commissione competente per materia; possono inoltre assistere, con diritto di parola, i Consiglieri regionali interessati, previa comunicazione al Presidente del Comitato.**

6. Sugli esiti delle attività di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), il Comitato riferisce all'Assemblea.

<p style="text-align: center;">Testo degli articoli 123 bis, 138 quinquies, 138 sexies e 172 del Regolamento interno del Consiglio regionale</p>	<p style="text-align: center;">Testo degli articoli 123 bis, 138 quinquies, 138 sexies e 172 del Regolamento interno del Consiglio regionale come modificati dalla proposta n.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 138 sexies <i>(Controllo dell'attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 138 sexies <i>(Controllo dell'attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno)</i></p>
<p>1. Il Presidente del Consiglio richiede alla Giunta regionale le informazioni e i documenti riguardanti l'attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno, con particolare riferimento a quelli approvati nella sessione di bilancio.</p> <p>2. La Giunta regionale fornisce tempestivamente le informazioni e i documenti richiesti con una comunicazione scritta che indica le modalità di attuazione e gli estremi degli atti amministrativi eventualmente adottati, ovvero che motiva le ragioni della mancata o incompleta attuazione. Più atti di indirizzo concernenti lo stesso argomento possono essere oggetto di un'unica comunicazione.</p> <p>3. Le comunicazioni scritte pervenute dalla Giunta sono trasmesse dal Presidente del Consiglio alla Commissione permanente competente per materia e al Comitato di cui all'articolo 41.</p> <p>4. La Commissione permanente, previo parere del Comitato di cui all'articolo 41, riferisce all'Assemblea sulla attuazione data dalla Giunta agli atti di indirizzo oggetto della comunicazione.</p>	<p>1. Identico</p> <p>2. Identico</p> <p>3. Le comunicazioni pervenute dalla Giunta sono trasmesse dal Presidente del Consiglio alla Commissione competente per materia.</p> <p>4. La Commissione permanente riferisce all'Assemblea sulla attuazione data dalla Giunta agli atti di indirizzo oggetto della comunicazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 172 <i>(Rapporti con la Corte dei conti)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 172 <i>(Rapporti con la Corte dei conti)</i></p>
<p>1. La proposta di richiedere alla Corte dei conti, secondo le vigenti norme di attuazione dello Statuto, la valutazione degli effetti finanziari delle norme legislative che comportano spese, può essere presentata dalla Giunta regionale o da qualsiasi Consigliere.</p> <p>2. La proposta deve individuare, a pena di inammissibilità, le disposizioni di legge regionale in vigore che comportano spese per le quali si chiede la valutazione degli effetti finanziari.</p>	<p>1. Identico</p> <p>2. Identico</p>

Testo degli articoli 123 bis, 138 quinquies, 138 sexies e 172 del Regolamento interno del Consiglio regionale	Testo degli articoli 123 bis, 138 quinquies, 138 sexies e 172 del Regolamento interno del Consiglio regionale come modificati dalla proposta n.
<p>3. La proposta è assegnata alla Commissione competente per materia che ne riferisce all'Assemblea, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 41.</p> <p>4. Le relazioni e i referti sugli esiti del controllo sulla gestione dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali, le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri e la dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione, che la Corte dei conti invia al Consiglio regionale, a norma delle vigenti disposizioni, sono assegnate all'esame della Commissione competente per materia e al Comitato di cui all'articolo 41.</p> <p>5. La Commissione, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, o del Comitato di cui all'articolo 41, tramite il Presidente del Consiglio, può invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio.</p> <p>6. La Commissione competente, previo parere del Comitato di cui all'articolo 41, riferisce al Consiglio sull'esito dell'esame.</p>	<p>3. La proposta è assegnata alla Commissione competente per materia che ne riferisce all'Assemblea.</p> <p>4. Le relazioni e i referti sugli esiti del controllo sulla gestione dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali, le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri e la dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione, che la Corte dei conti invia al Consiglio regionale, a norma delle vigenti disposizioni, sono assegnate all'esame della Commissione competente per materia.</p> <p>5. La Commissione, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, tramite il Presidente del Consiglio, può invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio.</p> <p>6. La Commissione competente riferisce al Consiglio sull'esito dell'esame.</p>